

ALLEGATO A

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

Approvato con D.C.C. n. 10 del 30/05/2022

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15.12.1997, disciplina, per il Comune di Montefalco, la componente TARI (Tassa sui rifiuti) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall' art. 1, commi dal 641 al 668 della legge n. 147/2013 e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell' art. 1 della legge n. 147/2013 e s.m.i., al DPR 27/04/1999, n. 158 e s.m.i, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentare vigenti in materia.

Art. 2 Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione
3. La gestione dei rifiuti urbani, svolta in regime di privativa, che si estende su tutto il territorio comunale nei modi previsti dal contratto di servizio tra il Comune e soggetto gestore ed il cui costo sarà interamente coperto dal gettito del tributo, comprende anche la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza e giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, ivi compreso lo spazzamento ed il lavaggio delle citate aree.
4. Il mancato svolgimento del servizio, nonché l'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti, per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, comporta il pagamento della TARI nella misura massima del 20% della tariffa. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria e debitamente comunicata al soggetto gestore, di pregiudizio ed in ipotesi di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative vigenti, avendo diritto alla restituzione della Tari relativa al periodo di interruzione del servizio stesso.

Art. 3 Presupposto del tributo e soggetti passivi tenuti al pagamento

1. La Tari è dovuta per intero da chiunque occupi, detenga oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. L'obbligazione per il pagamento del Tributo e per la relativa denuncia sussiste con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e/o i conviventi e, comunque, tra coloro che utilizzano in comune i locali e le aree stesse. Per nucleo familiare si intende l'insieme di tutti coloro che sono di fatto residenti e/o coabitanti nella stessa abitazione anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La Tari è altresì dovuta da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio.
4. Per le parti comuni del condominio il Tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono le parti comuni in via esclusiva o comunque dai detentori degli alloggi in condominio. Sono escluse dall'applicazione del Tributo le aree rientranti nell'art.1117 del Codice Civile a condizione che non siano utilizzate in via esclusiva.
5. Nel caso di locali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento del Tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, ferma restando nei confronti di questi ultimi la responsabilità solidale, nei casi di inadempienza del soggetto che gestisce i servizi comuni, rispetto a tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.
6. Per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento del Tributo dovuto, per i locali ed aree scoperte di uso comune, fermo restando che per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, questi ultimi rimangono responsabili dei relativi obblighi e del versamento del Tributo dovuto.
7. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati anche con mobilio, nonché per le aree scoperte e per quelle coperte da tettoie e simili, locate a terzi per periodi non superiori ad un anno, il Tributo è dovuto per l'intero anno dal proprietario del locale stesso.
8. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza il Tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato.
9. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residences, affittacamere, bed & breakfast, case vacanza, kinder heimer ecc...) il Tributo per l'utenza non domestica è dovuta da chi gestisce l'attività.
10. Per le abitazioni tenute a disposizione, ammobiliate e/o allacciate ad uno solo dei servizi di rete il Tributo è dovuto da colui che tiene a disposizione l'abitazione ed è applicata sulla base del numero degli occupanti come determinato dal successivo art.15.
11. L'occupazione o la detenzione dei locali si presume con la semplice presenza di mobilio, attrezzature e/o impianti e/o con l'allacciamento anche ad un solo servizio di rete, al contrario la condizione di inutilizzabilità dell'immobile deve essere certificata da tecnico abilitato come specificato al successivo art. 19.
12. Per quanto riguarda l'utenza domestica locata si presume che l'occupazione o conduzione decorra dalla data del contratto di locazione, ovvero se di fatto antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica, dalla data di qualsiasi altro atto che faccia presumere l'inizio dell'utilizzazione.
13. Per quanto riguarda l'utenza non domestica si presume che l'utilizzo dei locali sia avvenuto dalla data di concessione o autorizzazione, ovvero se antecedente dalla data di stipula del contratto di locazione o da quelle di presentazione della denuncia di inizio attività o da quanto risulta dichiarato alla Camera di Commercio o da qualsiasi altro documento che comprovi la disponibilità delle aree e dei locali in questione.
14. Sono da considerarsi tassabili le superfici utili di:
 - a. Tutti i vani esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quelle parti ove si formano, di regola, i rifiuti speciali, tossici o nocivi.

- a. 1.** Per le civili abitazioni sono da considerarsi superfici utili tutti i vani interni sia principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (ingressi, scale, corridoi, dispense, bagni, cantine ecc...), (depositi, locali per rimesse attrezzi e per ricovero macchine e prodotti agricoli ecc..., ad esclusione dei fienili), (soffitte, ripostigli ecc... con un' altezza minima di mt. 1,50) come pure quelle alle dipendenze anche se interrato o separate dal fabbricato principale (autorimesse, garage, legnaie, magazzini, etc...).
- a. 2.** Per usi diversi dalle abitazioni sono considerate tassabili tutte le superfici di locali e vani principali ed accessori (depositi, locali per rimesse attrezzi e per ricovero macchine e prodotti agricoli ecc..., ad esclusione dei fienili).
- b.** Tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- c.** Tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi medici, ambulatoriali, specialistici, di analisi e diagnostica, per le superfici che non producono rifiuti speciali;
- d.** Tutti i vani principali ed accessori, adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, attività agrituristiche e locali destinati alle attività ricettive in genere (case vacanze, case e appartamenti vacanze, case per ferie, country house, affittacamere, Bed & breakfast, ostelli per la gioventù, Kinder heimer ecc...), caserme, campeggi, osterie, pizzerie, bar, caffè, pub, birrerie, enoteche, pasticcerie ecc..., nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- e.** Tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo, o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
- f.** Tutti i vani gestiti da privati, da Enti e istituzioni pubbliche (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione e scolastici di ogni ordine e grado, scuole di formazione ed istituti delle collettività in genere;
- g.** Tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto utilizzata alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici, dalle associazioni a carattere culturale, politico, sportivo, ricreativo e sociali anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- h.** Tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, agricole (comprese le serre fisse al suolo), frantoi, cantine vinicole, stalle con superfici destinate all'allevamento intensivo di animali, bestiame in genere, di polli ed altri volatili;
- i.** Tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi escluse le superfici destinate limitatamente all'esercizio effettivo dello sport;
- j.** Tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, delle strutture sanitarie, case di cura, ricoveri ed ospizi, compresi locali adibiti ad uffici e sedi amministrative, per le superfici tassabili computate in base alla loro destinazione d'uso e alle caratteristiche merceologiche di quei rifiuti, o frazioni di essi, solidi urbani;

15. Si considerano aree tassabili:

- a. Tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b. Tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, esclusa quella adibita a viabilità costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- c. Qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni.
- d. Le superfici relative alle aree scoperte adibite a verde e quelle accessorie e pertinenziali di civili abitazioni e di altri locali, non adibite ad uso proprio, sono escluse dalla tassazione; sono invece tassate in misura intera, le aree scoperte operative e quelle accessorie o pertinenziali di altre aree soggette ad imposizione tributaria.

Art. 4 Modalità per l'applicazione del Tributo

- 1 Il Tributo è corrisposto in base alle tariffe di riferimento, commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale ed è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale perdura l'occupazione o la detenzione o la conduzione dei locali o aree.
- 2 L'applicazione del Tributo decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio la conduzione, l'occupazione e/o la detenzione.
- 3 La cessazione della conduzione, dell'occupazione o detenzione, dà diritto all'abbuono o rimborso del Tari, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art. 21. Negli altri casi l'abbuono o il rimborso decorreranno dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia di cessazione.
- 4 In caso di omessa denuncia di cessazione, nel termine di cui al successivo art. 21, la Tari non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree, ovvero nel caso che la Tari sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o a seguito di provvedimento di recupero d'ufficio.
- 5 La variazione nel corso dell'anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione della Tari, escluso i presupposti per l'attribuzione delle esenzioni o agevolazioni di cui al successivo art. 20, comporta il recupero, l'abbuono o il rimborso della differenza della Tari, dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art. 21. Negli altri casi l'abbuono o il rimborso decorreranno dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia di variazione.

Art. 5 Tariffa del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente ad un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa della tassa sui rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 6 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1 comma 655 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Art. 7 Determinazione delle tariffe del tributo

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, fatte salve ulteriori deroghe previste dalle normative vigenti.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nel prospetto A allegato al presente regolamento.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.

Art. 8 Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe della TARI avviene sulla base del Piano finanziario TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 9 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Ai fini dell'applicazione del Tributo i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie previste dal DPR 158/99. In considerazione della nuova applicazione della Tari riguardo i criteri adottati in sede di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche, per una maggiore rappresentazione della realtà territoriale e per una maggiore omogeneità in ordine alla produzione dei rifiuti, l'Ente può individuare delle sottocategorie rispetto a quelle previste dal D.P.R. 158/99 o può provvedere ad accorpate talune categorie in una unica. Le categorie sono elencate nello specifico Prospetto A riportato in coda al presente Regolamento. Le utenze risultano classificate sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, nell'atto di autorizzazione o di inizio attività. Il Comune non è tenuto a comunicare l'avvenuta variazione di categoria dovuta a modifiche di legge, regolamentari o per effetto di quanto previsto dal presente articolo.
2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal DPR 158/99, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. Tutte le superfici che compongono un immobile sono tassate con un'unica misura tributaria in base all'attività economica svolta dal soggetto. Nel caso in cui siano utilizzati immobili ubicati ad indirizzi diversi o con diversi accessi rispetto al principale e con diversa destinazione d'uso, su richiesta dell'interessato potrà essere applicato il Tributo corrispondente al tipo di utilizzazione.

Art. 10 Determinazione della superficie per il calcolo del Tributo delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche la superficie dei locali è misurata sulla base della superficie di calpestio e a filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

2. Relativamente ai locali delle utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate per intero le superfici indicate al precedente art. 3, comma 14, lett a).
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulti rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a mq. 0,50.
4. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 11 Determinazione della superficie per il calcolo del Tributo delle utenze non domestiche

- 1 La superficie di riferimento per il calcolo del Tributo delle utenze non domestiche è misurata come segue:
 - a. per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali;
 - b. per le aree scoperte operative utilizzate ai fini dell'attività, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.
 - c. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 12 Esclusione per produzione di rifiuti speciali

- 1 Nella determinazione della superficie ai fini della applicazione della parte variabile del Tributo non si tiene conto di quella superficie ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
- 2 In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o comunque sussistano problemi per la sua determinazione per via dell'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è ridotta, limitatamente alla parte variabile del Tributo, nelle percentuali indicate nella seguente tabella:

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
Lavanderie e tintorie	10%
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.	40%
Bar, caffè, pasticcerie	30%
Autolavaggi	10%
Falegnamerie	20%
Serigrafie, stamperie, tipografie e simili	20%
Autoriparazioni	20%
Elettrauto	20%
Autocarrozzerie	25%
Gommisti	15%
Distributori di carburante	15%
Attività artigianali metalmeccaniche, elettromeccaniche, di verniciatura galvanotecnica, di fonderia	30%
Parrucchieri e barbieri	10%
Laboratori di analisi, radiologici, ambulatori medici e dentistici	10%
Cantine vinicole	10%
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	40%
Altre attività non previste commerciali e/o artigianali	20%

3. Per poter usufruire della riduzione suddetta, entro il 30 aprile dell'anno successivo il soggetto beneficiario deve produrre al Comune apposita istanza con allegata tutta la documentazione che l'ufficio vorrà richiedere, atta a dimostrare che lo smaltimento a proprie spese a ditte autorizzate di tutti i rifiuti pericolosi (tossici o nocivi) è realmente avvenuto e/o che si è proceduto all'avvio al recupero dei rifiuti presso soggetti autorizzati che abbiano controfirmato il formulario di identificazione o, in mancanza, di altri idonei documenti previsti ai sensi delle vigenti norme generali ed in materia ambientale quali:

- a) planimetrie quotate indicanti l'intera superficie occupata e la superficie per la quale si richiede la riduzione;
- b) documentazione contrattuale indicante quantità e qualità dei rifiuti smaltiti a mezzo di ditta autorizzata dall'organo competente;
- c) documentazione commerciale (fatture, bolle, etc.) comprovante l'avvenuto smaltimento.

4. Le utenze non domestiche che svolgano attività commerciali possono usufruire della riduzione percentuale stabilita nella tabella di cui al comma precedente, limitatamente alla parte variabile, commisurata alla superficie, purché dimostrino mediante adeguata documentazione, di avviare al recupero presso la Stazione Ecologica per minimo n. 24 consegne annuali, a prescindere dalla quantità e volume consegnati, il materiale così elencato: carta e cartone; lattine in alluminio; prodotti in plastica come polietilene (film derivante da imballaggi), polistirolo (imballaggi), bottiglie e contenitori in PET o PVC; prodotti in polipropilene (es. cassette ortofrutta); vetro (in lastra, damigiane, bottiglie ecc.); legno (cassette, pallet, ecc.); materiale organico vegetale da attività di ortofrutta e fiori. La riduzione prevista al presente comma non è cumulabile con altre previste dal presente regolamento.

5. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui si svolgono anche attività economiche e/o professionali, la tassa è commisurata alle diverse superfici adibite a civile abitazione e/o attività economiche e/o professionali, con riferimento alle specifiche categorie di appartenenza. Per la determinazione della superficie di riferimento si applicano le norme di cui agli articoli 10 e 11.

Art. 13 – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. dell'art. 198, comma 2 bis del D. Lgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10 del D. Lgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo; le stesse sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa della tariffa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 14 – Obblighi di comunicazione per l'uscita ed il reintegro nel servizio pubblico

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 13 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dal Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello sottoscritto dal legale rappresentante. Il modello dovrà contenere almeno i seguenti elementi: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2 entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

6. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte, anche confrontando i dati relativi ai conferimenti degli anni precedenti. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 15 Determinazione del numero degli occupanti

- 1 Per il calcolo del Tributo di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:
 - a. per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici alla data del 1^a gennaio di ogni anno. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo;
 - b. per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune, non utilizzate per la residenza anagrafica, ma tenute a disposizione, il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a n. 3 (tre) componenti, mentre per la casa parrocchiale tenuta a disposizione da ministri di culto, residenti nel Comune, il numero degli occupanti è pari ad 1 (uno).
 - c. per le utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune, per le utenze di cui all'**art. 3** nonché per le utenze intestate a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a n. 3 (tre) componenti.
- 2 Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettera a), sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo o che risultino assenti per un periodo superiore all'anno. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione al Comune con decorrenza dal giorno successivo rispetto alla data di presentazione della richiesta stessa. Qualora il nucleo familiare è composto da un solo componente l'esclusione dal computo del numero degli occupanti comporta, limitatamente al solo caso disciplinato da questo comma 2, la non applicazione sia della quota fissa che della quota variabile del Tributo.
- 3 Per le utenze domestiche, intestate a soggetti non residenti nel Comune, costituite unicamente da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è pari a 3 (tre).

La variazione del numero dei componenti ha effetto dal 1^a gennaio dell'anno successivo perchè la tariffazione dell'anno in oggetto avviene sulla base della situazione anagrafica al 1^a gennaio dell'anno di competenza.

Art. 16 Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 17 Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. Il tributo si applica in base alla tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti da disposizioni e regolamenti comunali o come disposto con provvedimento del Responsabile del Tributo, anche negli atti di accertamento e liquidazione del Tributo.
6. Gli Uffici comunali che rilasciano titolo all'utilizzazione di locali od aree pubbliche, di uso pubblico, od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, hanno l'obbligo di darne opportuna comunicazione all'Ufficio comunale preposto che provvederà, sulla base della comunicazione, all'emissione dell'apposito avviso di pagamento ed al relativo incasso.
7. In caso di uso di fatto, il Tributo che non risulti versato all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperato unitamente agli interessi moratori ed alle penalità eventualmente dovute.
8. Per l'eventuale recupero del Tributo, e per l'applicazione delle penalità, si fa riferimento alle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 18 Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

Art. 19 Esclusioni e limitazioni dal pagamento del Tributo

1. Sono esclusi dall'applicazione della Tari i locali o le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dal Comune.
2. Sono esclusi dall'applicazione del Tributo i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato. Sono invece soggetti a Tributo i locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto.
3. Sono esclusi dall'applicazione del Tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche a titolo di esempio:
 - a.** impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento o simili, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b.** le unità immobiliari (sia abitative domestiche che non) qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: completamente prive di mobili, arredi ed attrezzature per l'intera superficie dell'immobile, chiuse ed inutilizzabili; l'inutilizzabilità deve essere certificata da parte di tecnico abilitato e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra; in mancanza dell'idonea certificazione, giudicata tale dagli uffici competenti dell'Ente, l'immobile, in deroga alle previsioni del presente articolo, è tassato al 50% rispetto a quanto dovuto annualmente per il suo ammontare complessivo, non sono previste riduzioni e limitazioni per calcolo parziale delle superfici anche se su parte delle superfici ricorrono le condizioni del primo periodo del presente punto; la tassazione al 50% dell'immobile si giustifica con la contribuzione, anche limitata, alla copertura dei costi generali del servizio di igiene urbana (es. spazzamento vie e piazze, costi amministrativi ecc...).
 - c.** immobili inagibili, tale circostanza deve essere confermata da idonea documentazione tecnica anche in possesso dell'ufficio, e limitatamente al periodo durante il quale ne sussistano le condizioni.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione del Tributo:
 - a.** le aree scoperte pertinenziali ed accessorie ad eccezione dei posti auto ad uso esclusivo di utenze domestiche;
 - b.** le aree scoperte pertinenziali od accessorie ad eccezione di aree operative di utenze non domestiche;

- c. le aree comuni del condominio di cui all'art. 3, comma 4;
5. Sono esclusi dal Tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri.
 6. La sussistenza dei presupposti di cui al presente articolo deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Art. 20 Agevolazioni del Tributo ed incentivi.

- 1 Sono previsti i casi di riduzione, limitatamente alla parte variabile del Tributo, e gli incentivi come da seguente tabella.

Tipologia	Descrizione	Percentuale riduzione / importi di incentivo
A	RIDUZIONE: Abitazioni di utente cittadino italiano iscritto all' AIRE.	33%
B	RIDUZIONI: 1) Abitazioni occupate da nuclei familiari che versino in condizione di disagio economico con reddito complessivo <u>ISEE</u> , riferito alla <u>situazione di povertà</u> , la cui <u>soglia</u> è stabilita annualmente dal Comune in sede di determinazione delle tariffe. 2) Abitazioni occupate da nucleo familiare composto da due o più anziani (di età superiore a 65 anni) con pensione minima anche con redditi agrari ovvero nuclei familiari con disabile e reddito complessivo diviso il numero dei componenti equivalente a pensione minima a condizione che non siano proprietari di fabbricati diversi da quello per cui chiedono la riduzione e che la casa di abitazione non sia classificata catastalmente A1 – A7 – A8. Il contribuente è tenuto annualmente a produrre idonea documentazione attestante la situazione reddituale.	33%
C	INCENTIVO: Conferimenti alla Stazione Ecologica. Ai cittadini che conferiscono rifiuti in forma separata alla Stazione Ecologica viene riconosciuta una riduzione del Tributo in proporzione al quantitativo consegnato. Per la disciplina in oggetto si fa riferimento allo specifico vigente regolamento comunale della Stazione Ecologica	In proporzione al quantitativo conferito, fino al 20% della tassa annuale, limitatamente alla parte variabile
D	INCENTIVO: Conferimenti alla Stazione Ecologica. Ai contribuenti che utilizzano la Stazione ecologica spetta il seguente incentivo: € 5,00 all' anno per ogni conferimento(fino ad un massimo di n. 2 conferimenti), dunque fino ad un totale di incentivo di € 10,00.	EURO 5,00
E	INCENTIVO: Utilizzo del composte. Ai contribuenti che sottoscrivono il contratto di utilizzo del composte per lo smaltimento dei rifiuti organici presso la propria residenza.	EURO 5,00 all'anno

2. Per le utenze non domestiche, di uso stagionale o di uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che la durata sia inferiore a sei mesi, la sola parte variabile del Tributo è ridotta del 30 per cento.
3. Nelle zone situate fuori dall' area di raccolta, escluse quelle in cui viene attivato il servizio di raccolta differenziata domiciliare o di prossimità, come definite dal vigente regolamento del servizio smaltimento rifiuti ed igiene urbana, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono obbligati a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere il Tributo calcolato in misura ridotta del 60% (la riduzione si applica alla sola parte variabile), nel caso che la distanza tra la strada di accesso alla proprietà privata ed il più vicino punto di raccolta rientrante

nella zona perimetrata o di fatto servita superi i 250 metri di distanza. Per distanze inferiori ai 250 metri il Tributo deve essere assolto per intero.

4. Per le utenze domestiche che conferiscono frazioni di rifiuti separate alla Stazione Ecologica viene riconosciuta una riduzione del Tributo come stabilito all' articolo precedente ed è disciplinata secondo le modalità previste dal Regolamento di gestione della stazione Ecologica.

Art. 21 Adempimenti a carico degli utenti

1. I soggetti nei confronti dei quali si applica il Tributo sono obbligati a produrre entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione, conduzione e detenzione dei locali o delle aree, apposita denuncia originaria al Comune. Tale denuncia dovrà contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione del Tributo e dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune, allegando planimetria dei locali utilizzati.
2. La denuncia dovrà essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale. La denuncia potrà essere presentata direttamente al Comune o spedita per raccomandata, o, mediante canali di e-government, quando questi siano attivati. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, e nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato sul timbro postale. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l'applicazione del Tributo rimangano invariati.
3. I dati da indicare nella denuncia sono:
per le utenze domestiche:
 - dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
 - i dati identificativi degli occupanti dell'abitazione;
 - ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati;
 - data di inizio della conduzione, occupazione, detenzione o variazione, oppure data della cessazione;
 - generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
 - estremi catastali dell'immobile;per le utenze non domestiche:
 - dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);
 - dati identificativi dell'utenza (denominazione, scopo sociale od istituzionale, istituto, associazione, etc., codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell'attività, iscrizione CCIAA e sede legale);
 - attività svolta;
 - ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree denunciati;
 - data di inizio della conduzione, occupazione, detenzione, variazione o della cessazione;
 - generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
 - estremi catastali dell'immobile.
4. Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti a presentare al Comune, denuncia su apposito modello, entro 60 giorni dalla data dell'evento, indicando a chi sono stati riconsegnati i locali.
5. Le variazioni nel corso dell'anno sulla superficie dei locali e aree scoperte o di altri elementi che agiscono direttamente sul Tributo, ad esclusione di quanto previsto al comma 6 del presente articolo, dovranno essere denunciate, nelle medesime forme di cui al comma 2 del presente articolo, al Comune, entro 60 giorni dall'avvenuta variazione.
6. Per le sole utenze residenti la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare sarà applicata dal Comune sulla base delle risultanze e verifiche anagrafiche e, se la variazione è

intervenuta nel corso dell'anno, avrà effetto dal 1^a gennaio per il tributo di competenza dell'anno successivo.

7. E' facoltà del Comune, al fine di integrare la denuncia presentata, richiedere all'utente dati, informazioni, planimetrie, certificazioni, ecc..

Art. 22 Riscossione

1. La TARI è versata direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. A decorrere dal 2023, il versamento della TARI è effettuato in 3 rate, di cui due in acconto con scadenza 31 maggio e 30 settembre ed una a saldo con scadenza il 02 dicembre. Se i predetti termini cadono di sabato o di giorno festivo il versamento può essere effettuato anche nel primo giorno lavorativo successivo.
4. La misura dell'acconto è pari all'80 per cento dell'importo annuale della TARI determinato applicando le disposizioni regolamentari e le tariffe dell'anno precedente, qualora il PEF dell'annualità a cui si riferisce il tributo non sia stato approvato, tenendo conto delle dichiarazioni o comunicazioni nel frattempo pervenute.
5. La misura della rata a saldo è determinata a conguaglio tra l'importo versato in acconto e l'importo dovuto per l'anno in corso sulla base delle tariffe approvate.
6. Il numero delle rate ed i termini di versamento possono essere modificati con deliberazione della Giunta Comunale qualora, per esigenze particolari, se ne verificasse la necessità.
7. Eventuali recuperi del tributo relativo ad anni precedenti possono essere riscossi anche in unica soluzione.
8. Qualora il contribuente non provveda ad eseguire il versamento dell'avviso di pagamento di cui al comma 2 entro i prescritti termini di scadenza, il Comune provvede ad effettuare la costituzione in mora del contribuente, mediante notifica, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, di un sollecito di pagamento. Il sollecito di pagamento dovrà essere emesso per l'importo della tassa non versata e dovrà essere pagato entro il termine di venti giorni dalla notifica dello stesso atto, pena l'avvio della procedura di accertamento prevista dall'art. 25.
9. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
10. Non si fa luogo a riscossione quanto l'importo della fattura comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, risulta inferiore ad € 5,00, fatto salvo il caso di Tributo giornaliero a cui il limite minimo non si applica.

Art. 23 Rimborsi

1. Nei casi di errori materiali derivanti dall'attività del Comune e/o di duplicazione, esclusa la mancata presentazione della denuncia di cessazione, e di eccedenza del pagamento rispetto al Tributo richiesto, l'utente ha diritto al rimborso, che deve essere disposto dal Comune entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. L'istanza medesima dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro 5 anni dalla data in cui scadeva il pagamento.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura stabilita del tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 10 dell'art 22.

Art. 24 Funzionario Responsabile del Tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato.

Art. 25 Attività di Accertamento, Controllo e Recupero

1. Il Comune è tenuto ad effettuare tutte le verifiche ed i controlli relativi ai dati contenuti nelle denunce che hanno dato luogo all'applicazione del Tributo, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.
2. Al fine dell'attività di controllo ed accertamento il Comune può:
 - richiedere copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
 - richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo del servizio;
 - richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tributaria, sia ai conduttori, agli occupanti o ai detentori, agli amministratori di condominio, sia ai proprietari dei locali e/o aree anche con eventuale richiesta di comparire.
3. L'utente è tenuto a produrre documenti, a fornire notizie, a rispondere a questionari ed eventualmente a comparire come previsto al comma 2, entro 30 giorni dalla richiesta. Il Comune decorso il termine assegnato, considerata la mancata collaborazione dell'utente, emette gli atti di riscossione sulla base degli elementi in possesso ovvero mediante ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art.2729 del Codice Civile. Resta salva la facoltà per il Comune qualora non sia possibile altrimenti, di determinare le superfici delle utenze non domestiche in misura pari alla media delle superfici presenti nella banca dati relative alla categoria tributaria di appartenenza.
4. Il personale incaricato dal Comune, munito di autorizzazione e previo avviso da inoltrare almeno 5 giorni prima della verifica, può accedere agli immobili oggetto del Tributo ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni fatte dal responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni del D.P.R.445/2000 art.46 e 47.

5. L'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione del Tributo a nuovi utenti o la modifica del Tributo applicata, viene comunicato agli interessati.
6. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, presentarsi presso gli uffici del Comune o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano la revisione della posizione accertata.
7. Decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione, ed in assenza o accertata infondatezza delle eventuali precisazioni fatte dall'utente, il Comune provvede al compimento degli atti necessari al recupero del Tributo non versato, nel rispetto della vigente legislazione.
8. A seguito dell'attività di controllo di cui ai commi precedenti il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando all'utente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Detti avvisi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le penali previste dal successivo art. 26.
9. Sugli importi dovuti a titoli di recupero del Tributo sono dovuti gli interessi moratori al tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
10. Gli avvisi devono essere motivati e devono indicare le somme dovute a titolo di Tributo, accessori e penali, nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
11. E' attribuita al Comune, la rappresentanza in giudizio nel contenzioso derivante dall'applicazione e dall'eventuale accertamento del Tributo, nonché ogni decisione in merito all'opportunità di costituirsi ingiudizio e di proseguire eventualmente nella lite anche nei gradi successivi.
12. Entro giorni 30 dalla data del ricevimento dell'avviso l'utente potrà comunque chiederne il riesame; la richiesta di riesame non sospende i termini per la proposizione del ricorso.

Art. 26 Sanzioni ed interessi

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all'invio di eventuale questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500;

6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
7. Sulle somme dovute a titolo di IUC si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TARI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 27 Ripetibilità spese di notifica

1. Le spese per la notifica degli atti di accertamento sono poste a carico dei soggetti inadempienti.
2. L'ammontare delle suddette spese è determinato con atto del Funzionario responsabile.
3. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive, posti a carico del debitore, sono determinati ai sensi della legislazione vigente in materia.

Art. 28 Istanza di contestazione

1. L'intestatario dell'utenza, che ritenga non conforme alle norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione del Tributo, inoltra istanza al Comune esponendo per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni.
2. Il Comune risponde alla istanza entro novanta giorni dalla acquisizione dei dati ed informazioni necessarie.

Art. 29 Riscossione coattiva

1. In mancanza del pagamento degli avvisi di accertamento, sulla base degli atti notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 della legge 160/2019 e s.m.i., sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 30 Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

Art. 31 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, nel DPR 27/04/1999 n. 158, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 32 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2022 ed abroga le precedenti disposizioni regolamentari in materia di TARI; ad ogni modo le precedenti disposizioni regolamentari continuano ad applicarsi ai fini dell'accertamento delle annualità tributarie di riferimento.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

PROSPETTO A Riferimento art. 10 del presente Regolamento.
"Categorie di utenze non domestiche"

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club